



CITTA' DI CASALE MONFERRATO

REGOLAMENTO

PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PER L'IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 18 / 12 / 2024

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI.

DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art.	1	Disposizioni generali
"	2	Numero delle armi in dotazione
"	3	Comunicazioni al Prefetto
"	4	Armi e strumenti di autotutela in dotazione
"	5	Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA - SERVIZI ARMATI

Art.	6	Assegnazione dell'arma
"	7	Ritiro cautelativo dell'arma
"	8	Modalità di porto dell'arma
"	9	Servizi da espletarsi con armi
"	10	Servizi di collegamento e di rappresentanza
"	11	Altri servizi espletati fuori dell'ambito territoriale
"	12	Percorso residenza – luogo di servizio

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.	13	Prelevamento e versamento dell'arma
"	14	Doveri dell'assegnatario
"	15	Custodia delle armi
"	16	Prescrizioni di sicurezza – deposito momentaneo dell'arma
"	17	Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario delle armi
"	18	Sostituzione delle munizioni
"	19	Controlli e ispezioni sull'armamento

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art.	20	Addestramento al tiro
"	21	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.	22	Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi
"	23	Norme integrative
"	24	Entrata in vigore e comunicazioni

CAPO I

GENERALITÀ , NUMERO E TIPO DI ARMI. DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 1

Disposizioni generali

1. L'armamento degli operatori del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento e dal Regolamento regionale n. 11-2008 recante "individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale" approvato con D.G.R. n. 16-9063 del 1° luglio 2008.
2. Gli operatori di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.
3. L'armamento in dotazione agli operatori di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi del presente Regolamento.
4. L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.
5. L'approvazione del presente Regolamento inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale da parte dell'organo consigliere ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge 15/05/1997, n. 127, del Decreto Ministeriale 4/3/1987 n. 145 e successive modificazioni nonché, per quanto attiene agli strumenti di autotutela, dal Regolamento regionale n. 11-2008 nonché dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 21-3801 del 17.09.2021 e n. 36-7285 del 24.07.2023.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il Comandante della Polizia Locale fissa, con proprio provvedimento, il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo.
2. Tale numero è equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi con arrotondamento, per eccesso, all'unità superiore e, comunque, con almeno il minimo di un'arma.

Art. 3

Comunicazioni al Prefetto

1. Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

Armi e strumenti di autotutela in dotazione

1. L'arma in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è la pistola semiautomatica di calibro consentito, scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi

comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18/04/1975 n. 110.

Sono fatte salve ulteriori dotazioni disciplinate da aggiornamenti legislativi.

2. Il Corpo di Polizia Locale dispone altresì di sciabole, quali simulacro d'arma, per l'espletamento dei servizi di alta rappresentanza.

3. Ai sensi del Regolamento regionale n. 11-2008 gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile il ricorso alle armi da sparo. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante e lo sfollagente-mazzetta di segnalazione in gomma.

Il Comandante del Corpo individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma e, qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione individuale in relazione ai servizi che dovranno essere espletati.

4. Il Comando ha facoltà di dotare gli operatori di Polizia Locale di utensili da punta e/o da taglio atti alle esigenze di servizio.

Art. 5

Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme

1. Per i servizi di guardia d'onore in occasione di manifestazioni o cerimonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale, alla bandiera nazionale o al labaro del Corpo di Polizia Locale può essere dotato di sciabola, quale simulacro d'arma.

2. La sciabola è altresì portata, nelle stesse circostanze di cui sopra, dagli ufficiali di polizia locale comandati per specifici servizi di rappresentanza, previa autorizzazione del Comandante del Corpo. Gli stessi ufficiali utilizzano la sciabola con relativa fascia blu da indossarsi da destra a sinistra.

3. Il numero delle sciabole in dotazione al Corpo di Polizia Locale, per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, è pari al numero di ufficiali in servizio, compreso il Comandante, aumentato di due sciabole da utilizzarsi dal personale di qualifica inferiore inquadrato in drappello di scorta. Le sciabole devono risultare della foggia prevista per la qualifica dei soggetti da cui vengono utilizzate e correlate alle caratteristiche antropometriche di ognuno.

4. Il porto della sciabola non è subordinato al possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art. 77 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. L'assegnazione della sciabola non potrà avere, comunque, carattere permanente.

In caso di collocamento in quiescenza del Comandante o dell'Ufficiale assegnatario di sciabola, la stessa, analogamente a quanto già avviene per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia, militari e civili, potrà essere trattenuta, a richiesta dell'interessato, previo espletamento delle formalità burocratiche relative alla cessione del simulacro d'arma.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA - SERVIZI ARMATI

Art. 6

Assegnazione dell'arma

1. Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento, agli

operatori di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali accertati prima dell'immissione in servizio a cura dell'ASL o di altra struttura sanitaria convenzionata, come previsto dall'Art. 47 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10.11.2022 - e, successivamente, dal Medico competente nominato dall'Ente in occasione della visita medica periodica finalizzata ad ottenere l'idoneità lavorativa, l'arma è assegnata individualmente e in via continuativa.

2. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Locale, anche a seguito di segnalazione da parte del Medico Competente, dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole dubbio circa la persistenza di detti requisiti e/o la necessità di una ulteriore verifica.

3. L'assegnazione in via continuativa dell'arma, dotata di due caricatori e del relativo munizionamento, anche di scorta, costituito da un massimo di 50 proiettili, è disposta con provvedimento del Comandante. Di tale assegnazione dovrà essere data comunicazione al Prefetto.

4. Il Comandante provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

5. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'operatore, che deve sempre essere accompagnato al porto dell'arma.

7. La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione dal servizio o per qualsiasi causa di sospensione o prolungata assenza dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo. Analoghi registri vengono tenuti per le annotazioni relative alla presa in carico e restituzione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 4.

8. In caso di temporanea sospensione o prolungata assenza dal servizio, e in ogni caso in cui vengano meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, l'arma in dotazione, unitamente agli strumenti di autotutela in dotazione individuale, vengono formalmente ritirate all'operatore con provvedimento dal Comandante del Corpo.

Art. 7

Ritiro cautelativo dell'arma

1. Il Comandante o, in caso d'urgenza e/o necessità, un Ufficiale, dispone, a tutela della sicurezza dell'operatore e/o di altre persone, il versamento cautelare dell'arma di ordinanza quando siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio dell'assenza o compromissione, anche temporanea, dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. Il Comandante dispone il versamento cautelare dell'arma di dotazione anche quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. All'atto del superamento delle predette prove l'arma è riconsegnata all'assegnatario.

3. Il versamento cautelare dell'arma avviene inoltre ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 con provvedimento motivato.

4. Tutte le volte che viene disposto un versamento cautelare dell'arma di ordinanza, per qualunque motivo ad eccezione dell'ipotesi di cui al precedente comma 2, il Comandante deve attivare

immediatamente le procedure per effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 8

Modalità di porto dell'arma

1. Gli operatori della Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno e innestato, sicura disinserita e senza colpo in canna, corredato da caricatore di riserva in apposita custodia.
2. Gli operatori della Polizia Locale che prestano servizio in abiti civili portano l'arma in modo non visibile. Lo stesso dicasi per nei casi in cui l'arma venga portata fuori dal servizio.
3. Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali di Polizia Locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Devono essere utilizzati unicamente proiettili di fabbricazione industriale, forniti dal Comando a seguito di acquisto da un rivenditore autorizzato o dal Poligono di tiro ove vengono effettuate le sessioni di addestramento.
4. Ad esclusione del Comandante e degli Ufficiali, unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio gli altri strumenti di autotutela, con le modalità disposte dal Comandante del Corpo.
5. Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo seguente, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 9

Servizi da espletarsi con armi

1. Tutti i servizi esterni espletati dagli operatori della Polizia Locale devono essere svolti armati.
2. Il personale che svolge mansioni d'ufficio e gli operatori che espletano momentaneamente servizio interno non sono soggetti all'obbligo di porto dell'arma in ufficio, fermo restando gli obblighi di diligente custodia della stessa nel rispetto delle norme vigenti, garantendone la piena ed immediata disponibilità onde poter svolgere eventuali necessitati servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento tra comuni diversi, inerenti gli ordinari obblighi istituzionali, sono svolti con l'arma in dotazione.
2. I servizi di rappresentanza espliciti fuori del territorio del Comune dagli operatori di Polizia Locale vengono, di norma, svolti senz'armi, all'infuori del personale che, a causa del servizio e in relazione alla qualifica rivestita, è tenuto o autorizzato alla dotazione di sciabola, ove non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo.

Art. 11

Altri servizi espletati fuori dell'ambito territoriale

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, In caso di forme associative o convenzioni tra comuni o per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono disciplinati nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 12

Percorso residenza – luogo di servizio

1. Il porto dell'arma assegnata in via continuativa è consentito ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 per raggiungere dalla propria residenza o dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
2. Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma per gli operatori di Polizia Locale non residenti o non domiciliati nel territorio comunale.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il provvedimento deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza o domicilio del dipendente.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 13

Prelevamento e versamento dell'arma

1. A seguito del provvedimento di assegnazione, l'arma è prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante del Corpo, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, del provvedimento nel "*Registro di carico/scarico assegnazione armi*", di cui al successivo articolo 17.
2. L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni al Comandante, tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, quando il provvedimento di assegnazione sia scaduto o, venendone a mancare i presupposti, sia stato revocato, ovvero all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio.
3. Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

Art. 14

Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:
 - a) verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante tramite il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 20;
 - f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle

munizioni ai competenti organi di polizia e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.

Art. 15

Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno degli uffici del Comando di Polizia Locale.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma da un ufficiale di Polizia Locale appositamente individuato dal Comandante del Corpo, ove ad esse non provveda direttamente quest'ultimo.
3. In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, scelto dal Comandante fra gli Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale in servizio.
4. Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale.
5. Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante.
6. Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

Art. 16

Prescrizioni di sicurezza – Deposito momentaneo dell'arma

1. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Comandante, al consegnatario e al sub-consegnatario delle armi e al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale per ragioni di servizio. L'accesso è altresì consentito alle persone specificatamente autorizzate dal Comandante.
3. L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18/04/1975, n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo.
4. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e con le modalità di sicurezza indicate durante l'addestramento periodico.
5. Il deposito momentaneo dell'armamento di servizio (pistola, munizioni e strumenti di autotutela), nei casi in cui il servizio possa o debba essere effettuato senza l'arma al seguito, deve avvenire utilizzando le cellette di sicurezza assegnate individualmente ad ogni operatore. La celletta non può essere utilizzata per custodire l'arma quando l'assegnatario risulti fuori servizio o per altre esigenze di natura personale. Il Comandante, gli Ufficiali o altro personale specificatamente incaricato possono provvedere, alla presenza dell'assegnatario o, nei casi di urgenza o per ragioni di sicurezza in ogni momento e situazione, ad ispezione delle singole cellette tramite le chiavi di riserva in disponibilità.

Art. 17

Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario delle armi

1. Il consegnatario e il sub-consegnatario delle armi curano con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione della armi e delle munizioni, affidate alla loro cura, negli appositi armadi corazzati di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, dei registri, della documentazione e delle chiavi a loro connesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione di controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

2. Il consegnatario e il sub-consegnatario collaborano con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

Art. 18

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono essere sostituite ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore, ovvero possono essere sostituite durante i corsi di addestramento periodico al tiro.

Art. 19

Controlli e ispezioni sull'armamento

1. Controlli periodici alle armi, custodite negli armadi corazzati di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono effettuati dal consegnatario e/o dal sub-consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico/carico.
2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
3. Il Comandante del Corpo può disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario e/o al sub-consegnatario.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 20

Addestramento al tiro

1. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del Tiro a Segno nazionale (ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286) o stipula una convenzione con un Campo di tiro regolarmente autorizzato, così come previsto dall'Art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
3. È facoltà del Comandante del Corpo di Polizia Locale di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo.
4. Gli operatori del Corpo possono di propria iniziativa recarsi al poligono di tiro convenzionato di cui al secondo comma del presente articolo, per sessioni suppletive di addestramento al tiro con

l'arma in dotazione, da sostenersi in tal caso a proprie spese.

Art. 21

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino personale di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.
2. il Comandante del Corpo comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto
3. Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma del precedente articolo, gli operatori di Polizia Locale dovranno munirsi, a proprie spese, di tutti i permessi o altri titoli autorizzativi necessari per il trasporto dell'arma fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

1. Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di Polizia Locale, viene richiesto dal Comandante del Corpo all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 23

Norme integrative

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge Quadro 07/03/1986 n. 65, del D.M. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R.D. 18/06/1931 N. 773 e con R.D. 06/05/1940 n. 635), dal Regolamento regionale n. 11-2008 nonché dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 21-3801 del 17.09.2021 e n. 36-7285 del 24.07.2023 e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 24

Entrata in vigore e comunicazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva ed abroga il precedente "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale" approvato con Deliberazione del C.C. n. 14 del 04 aprile 2011.
2. Esso è altresì comunicato al Prefetto di Alessandria e al Ministero dell'Interno in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D.M. 04/03/1987 e all'art. 11 della Legge 65/1986.